DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1989

che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti dalle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/409/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, paragrafo 1,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE [1], in particolare gli articoli 1, 2 e 5,

considerando che, in data 5 giugno 1989, il governo italiano ha presentato domanda per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC 0803 00 10 originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli Stati ACP [2], e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione, con decisione del 30 giugno 1989, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 115 del trattato, la Repubblica italiana ad applicare, fino al 30 giugno 1990, talune misure di protezione nei confronti delle banane originarie dei paesi terzi sopra indicati; che in virtù di tale decisione la ricevibilità delle domande di importazione di tali banane messe in libera pratica negli altri Stati membri è subordinata al deposito di una cauzione;

considerando che il governo italiano ha fatto rilevare che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare nel passato le misure di sorveglianza intracomunitarie persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale, che la Repubblica italiana applica nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi non ACP per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;

considerando che in tali condizioni, senza pregiudizio d'un ulteriore esame della situazione, si deve autorizzare la Repubblica italiana a istituire la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione fino al 30 giugno 1990; che la ricevibilità delle domande di importazione presentate nel contesto di tale sorveglianza deve essere subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione del 30 giugno 1989 sopra indicata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica italiana è autorizzata a istituire fino al 30 giugno 1990 una sorveglianza intracomunitaria delle banane, del codice NC 0803 00 10, originarie dei paesi terzi elencati all'allegato, messe in libera pratica negli altri Stati membri, secondo le modalità e le condizioni fissate con decisione 87/433/CEE.

2. La ricevibilità delle domande d'importazione è subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione della Commissione del 30 giugno 1989 sopra indicata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1989.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.
[2] Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana, USA e Venezuela.

ALLEGATO

Paesi terzi d'origine di cui all'articolo 1 della presente decisione

Bolivia
Canada
Colombia
Costarica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Filippine
Guatemala
Haiti
Honduras
Messico
Nicaragua
Panama
Repubblica dominicana
USA
Venezuela